COMUNE DI SCANDALE - Provincia di Crotone

Ordinanza n. 13 del 08.01.2022

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE SOSPENSIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA DAL 10/01/2022 al 15/01/2022 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCANDALE.

IL SINDACO

VISTA la Dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "*pandemia*" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio2020, n.35, recante"*Misure urgenti perfronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.L. 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n.124, recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*";
- il D.L. 7 ottobre2020, n.125, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*";
- il D.L.6 agosto 2021, n. 111 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e ocio sanitario assistenziale*" convertito,con modificazioni ,dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133;
- il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, recante «*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*»;
- il DPCM 12 ottobre 2021 "*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante* «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del D.L.22 aprile 2021, n. 52, "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*";
- il D.L. 26 novembre 2021, n. 172 "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*";

RICHIAMATO il D.L. n. 221 del 24.12.2021 ad oggetto: "*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*" che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 fino al 31 marzo 2022;

VISTO il D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021, recante "*Misure urgenti per il contenimento della Diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria*" e la

precedente normativa dagli stessi decreti richiamata;

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute emanate nell'annualità 2021, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le Circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute:

– n. 36254 del 11/08/2021 "*Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)*";

– n. 55819 del 03/12/2021 "*Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) in Italia: beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-CoV-2*";

– n. 60136 del 30/12/2021 "*Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)*";

VISTA *l'Ordinanza del Ministero della salute del 24/12/2021* ad oggetto: "*Ulteriori gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 misure urgenti in materia di contenimento e nelle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia*" *con la quale*, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, *per la Regione Calabria è rinnovata, per un periodo di quindici giorni e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, l'ordinanza del Ministro della Salute 10 dicembre 2021, ai fini dell'applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla»;*

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 03 del 03/01/2022 ad oggetto: "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. "Sospensione delle attività scolastiche nelle giornate del 7 e dell'8/01/2022";*

CONSIDERATO che l'epidemia si trova in una fase delicata e in ulteriore rapido aumento, alla luce dell'elevata incidenza, del carattere particolarmente diffusivo e dell'incremento dei casi;

ACCERTATO che la diffusione rapida e generalizzata del numero di nuovi casi di infezione nel territorio comunale ha determinato una forte impennata della curva epidemiologica che ha raggiunto elevati valori di incidenza, registrando un incremento significativo, proprio nello spazio di pochissimi giorni, che ha determinato un vertiginoso aumento dei casi di positività;

CONSIDERATO che, in analogia a quanto si registra a livello nazionale, a seguito dei ritardi nel controllo e tracciamento, per diversi soggetti positivi al COVID, e nelle relative comunicazioni dei positivi,non possono essere attivati, con celerità, i procedimenti di isolamento obbligatorio e di quarantena, ragion per cui tale ritardo, verosimilmente, fa ritenere che nella comunità è presente un numero di positivi di gran lunga superiore ai dati in possesso dell'Ente;

RILEVATO che analogo incremento di casi positivi si sta registrando anche a livello di comprensorio provinciale;

CONSIDERATO che:

– dall'analisi di quanto sopra, inerente il numero di soggetti positivi al Covid, nonché dei soggetti posti in quarantena per contatto stretto con soggetti positivi, alla data odierna, si rileva un elevato numero di soggetti minori, frequentanti le scuole cittadine di ogni ordine e grado;

– la strategia di mitigazione e contenimento richiede - accanto al rigoroso rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive, in particolare distanziamento interpersonale, uso della mascherina, aerazione dei locali, igiene delle mani, minimizzazione delle occasioni di contatto e divieto di assembramento - una più elevata copertura vaccinale in tutte le fasce d'età, con il completamento dei cicli di vaccinazione;

– in tale situazione, una forte accelerazione della vaccinazione nella fascia di età 5-11 anni e, più genericamente nella fascia under 18, rappresentano elementi peculiari necessari a contenere l'impatto dell'epidemia nel delicato contesto scolastico, che si intende preservare, al fine di garantire con continuità la didattica in presenza;

– la campagna vaccinale per la fascia di età 5-11 anni ha avuto inizio solo dal 16 dicembre 2021 e che quindi appare opportuno utilizzare un ulteriore lasso di tempo per accelerare le vaccinazioni, della fascia di popolazione under 18;

CONSIDERATO, altresì, che il personale scolastico (docente e non docente) che frequenta e gravita su Scandale proviene non solo dal territorio comunale ma anche da altri Comuni, nei quali si registra un

incremento esponenziale di ulteriori casi di soggetti positivi al Covid;

DATO ATTO che è ragionevole e verosimile ritenere, considerato quanto sopra evidenziato, il verificarsi di un ulteriore e costante incremento del numero dei soggetti positivi, ovvero in quarantena per contatto stretto con soggetti positivi;

RITENUTO che non può non considerarsi la situazione nel suo complesso che induce, responsabilmente, all'adozione di misure di prevenzione tempestive e cautelative della salute pubblica, anche al fine di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia;

RITENUTO, pertanto, alto il rischio di contagio per la popolazione scolastica e quindi necessario, in considerazione di quanto sopra esposto, al fine di prevenire un'eventuale ulteriore evoluzione negativa della situazione pandemica nel territorio del Comune di Scandale, nonché di contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restanti le relative misure statali e regionali già vigenti che le attività scolastiche e didattiche delle SCUOLE DELL'INFANZIA, DI ISTRUZIONE PRIMARIA e SECONDARIA DI 1° GRADO, nel territorio del Comune di Scandale si svolgano esclusivamente - con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche anche nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Istruzione n. 662 del 12.03.2021– con modalità a distanza dal 10/01/2022 al 15/01/2022;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

DATO ATTO che sussistono le condizioni ed i presupposti di cui all'art.32 della legge23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, che abrogando l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

VISTO il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;

VISTO il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "*In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ...*";

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti comunali;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. n° 267/2000, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante;

ORDINA

che, al fine di prevenire un'eventuale ulteriore evoluzione negativa della situazione pandemica nel territorio del Comune di SCANDALE, nonché contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restanti le relative misure statali e regionali già vigenti, le attività didattiche delle scuole dell'infanzia, di istruzione primaria, e secondaria di 1° grado nel territorio del comune di Scandale si svolgano esclusivamente con modalità a distanza – con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche anche nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Istruzione n. 662 del 12.03.2021 – dal 10/01/2022 al 15/01/2022, salvo proroga.

DISPONE

– che il Dirigente scolastico provveda ad adottare gli atti di propria competenza in attuazione alla presente ordinanza;

– che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo on-line del Comune di Scandale e ne sia data massima diffusione;

– che copia della presente ordinanza si trasmessa, per quanto di competenza e successivi adempimenti:

- Al Prefetto di Crotone;
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Scandale;
- Al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Crotone;

- Al Comandante Stazione Carabinieri di Scandale;
- Alla Polizia Municipale;
- Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Crotone;
- Al Presidente della Regione Calabria;

AVVERTE

- Che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza, ove non costituiscano reato e non siano specificatamente sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, sono punite secondo i principi contenuti nell'art. 11 e art.16 della legge 689/81e ss. mm. Ed ii.. ed ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL SINDACO
Prof. Antonio Barberio